



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2871/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

22/11/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

22/11/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7/12/2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2871/11 depositato il 19/04/2011
- avverso la sentenza n° 26/01/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2002
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2003
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2004
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2005

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto il ricorso proposto dal sig. [REDACTED] avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso di quanto versato a titolo di IRPEF per gli anni d'imposta dal 2002 al 2005, per la quota assertivamente spettante ex art. 165 TUIR.

Nel ricorso introduttivo il contribuente chiedeva il rimborso anzidetto, sostenendo di essere stato dipendente per gli anni suindicati della [REDACTED] e di aver svolto, pur residente in Italia, la propria attività lavorativa presso la Repubblica di Cuba, nella quale repubblica aveva pagato le imposte su quanto percepito dalla [REDACTED], quale reddito di lavoro dipendente.

Il contribuente aveva nelle proprie dichiarazioni presentate in Italia, denunciato il reddito complessivo e il reddito prodotto all'estero, ma non aveva riportato il credito d'imposta spettante ai sensi dell'art.165 TUIR.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n.26/10/2010 aveva accolto il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse subito una doppia imposizione.

Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 2, per chiederne la riforma, in quanto il contribuente non avrebbe osservato tutte le condizioni previste al citato art.165 TUIR per il riconoscimento del credito d'imposta.

Si costituisce in giudizio il contribuente per chiedere, con le proprie controdeduzioni il rigetto del gravame.

La causa viene trattata in Pubblica Udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

All'Udienza odierna sono presenti il rappresentante dell'Ufficio e il difensore del contribuente.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l'appello del contribuente non possa essere accolto.

E, invero, nel caso in esame manca la certezza sul *quantum debeatur* e, soprattutto, non risultano rispettate le formalità necessarie e imprescindibili per ottenere il rimborso richiesto.

Per procedere al rimborso l'Ufficio deve avere la certezza del *quantum*: sul punto invece c'è assoluta carenza di prova. In particolare, il contribuente, pur avendone l'interesse non ha fornito la prova concreta della definitività di quanto afferma di aver pagato a titolo d'imposta nella Repubblica Cubana. Ciò in linea con il principio generale di ordine sostanziale stabilito dall'art 2697 c.c., in base al quale spetta al soggetto attivo della pretesa l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti e le circostanze sulle quali tale pretesa si fonda. Nel caso specifico è del tutto carente la dimostrazione che le imposte siano state pagate all'estero in maniera definitiva. Cosa che avrebbe potuto essere certificato dall'Ufficio di Cuba.

Ma il gravame del contribuente deve essere respinto anche in ordine al mancato rispetto delle norme procedurali che regolano il rimborso delle imposte pagate all'estero: ciò, in violazione dell'art.165 TUIR, che prevede, come unico sistema per il riconoscimento del credito, per le imposte pagate all'estero, quello della detrazione, in sede di dichiarazione, non ritenendosi sussistente la possibilità di ottenere l'asserito credito a mezzo istanza di rimborso.

In conclusione l'incertezza sul *quantum* e la circostanza che il contribuente non ha seguito il corretto *iter*, per ottenere il rimborso determina questo Collegio ad accogliere, in riforma della prima sentenza, l'appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando non dovuto il rimborso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 14a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

"Accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge se e in quanto dovuti".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 22.11.2011.

Il Relatore
(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE
(Spartaco Cellitti)

